Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 176.

Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271:
Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;
Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, al netto delle indennità di trasferta, dei diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, dei diritti di accesso, delle spese per i commessi in misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun commesso, della tassa erariale del 10 per cento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del 15 per cento per le rimanenti spese, non vengono a conseguire annualmente, quelli delle preture e di tribunali L. 28.522 e quelli delle corti d'appello e della Cassazione L. 29.512, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle preture e ai tribunali a L. 29.512 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 31.294 dopo il secondo, a L. 33.274 dopo il terzo, a L. 35.056 dopo il quarto e a L. 36.640 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle corti a L. 31.294 dopo il primo quadriennio, a L. 33.274 dopo il secondo, a L. 35.056 dopo il terzo, a L. 36.640 dopo il quarto e a L. 38.818 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298.

Art. 2.

Tutti i diritti, compresi quelli di accesso e le indennità di trasferta stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari in materia civile e penale secondo le norme in vigore al 30 settembre 1945, sono aumentati del 60 per cento.

Tuttavia quando la notificazione degli atti in materia civile è eseguita a mezzo di commesso, l'aumento dei diritti di accesso e delle indennità di trasferta, anticipati dalle parti, è del 150 per cento. Gli otto quindicesimi di tale aumento devono essere dagli ufficiali giudiziari corrisposti al commesso a titolo di rimborso spese.

Art. 3.

Quando l'ammontare dei proventi, al netto delle indennità, dei diritti, delle spese e della tassa di cui all'art. 1, superi la somma di L. 60.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma ma che non superi le L. 90.000 ed il 70 per cento della parte eccedente le L. 90.000.

Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari, sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente, devono versare all'Ufficio del registro il 50 per cento delle somme che eccedono le L. 5000 ma che non superino le L. 7500 ed il 70 per cento delle somme che eccedono le L. 7500.

Ai fini dei versamenti di cui sopra, le somme previste dal 1° comma del presente articolo sono elevate, per gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione, rispettivamente a L. 72.000 ed a L. 108.000, e le somme previste dal secondo comma, rispettivamente a L. 6000 ed a L. 9000.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e nel R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, e successive modificazioni, in quanto compatibili col presente decreto.

Art. 4.

Sono concesse agli ufficiali giudiziari l'indennità mensile di carovita e le relative quote complementari secondo le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

L'assegno temporaneo di guerra di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, è soppresso.

Art. 5.

Gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti l'attuale retribuzione mensile a loro carico, e, salvo rimborso da parte dell'Erario, la sola indennità mensile di carovita secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ridotta del dieci per cento.

In nessun caso la retribuzione di cui alla prima parte del comma precedente può essere inferiore alle L. 850 mensili.

Art. 6.

Il pagamento della indennità di carovita e delle relative quote complementari di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto, è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio agli ufficiali giudiziari con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, la nomina di nuovi commessi, anche se in sostituzione di commessi revocati, dimessisi o deceduti, non ha effetto sino a quando non sia approvata dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 8.

Le disposizioni relative all'indennità di carovita e alle quote complementari di cui agli articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto, hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con disposizioni del Governo Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione italiana.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Togliatti — Corbino — Scoccimarro

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 140. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 177.

Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1928, 29 aprile 1934 e 21 novembre 1938, sulle tariffe telefoniche;

Visto e richiamato l'art. 46 (4° comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella misura seguente:

sulle linee di lunghezza totale fino a 50 km.	L.	12
oltre 50 km. fino a 100 km.	»	24
» 100 » » » 200 »	»	42
» 200 » » » 400 »	»	54
» 400 » » » 600 »	»	66
» 600 » » » 800 »	»	78
» 800 » » » 1000 »	»	96
» 1000 »	»	108

Art. 2.

Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una sopratassa fissa di L. 150.

Art. 3.

La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici, impegnanti linea telefonica urbana è la seguente:

per ogni conversazione fino a 5 minuti:

sulle linee di non oltre 3 km.	L.	4
» » oltre i 3 km.	»	8

Tali tariffe si applicano anche agli apparecchi a prepagamento.

Art. 4.

La sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione è stabilita in L. 4.

Su tale sovratassa una aliquota di L. 1 dovrà essere versata dalla Società all'Azienda per i servizi telefonici che ne acquisirà il relativo importo al proprio bilancio.

Art. 5.

I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa annua di L. 2700.

Art. 6.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 16 per ogni singola commissione che importi un numero di parole non superiore a 20.

Art. 7.

La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltrechè alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa di L. 4 per ogni telegramma di 12 parole e di L. 2 per ogni serie successiva di 12 parole o frazione, a favore del concessionario telefonico.

Art. 8.

Nelle località in cui, non essendo istituito apposito ufficio di dettatura dei telegrammi, il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo ed in partenza è assunto dal ricevitore telegrafico, questi ha diritto ad un compenso di L. 3 per ogni telegramma qualunque sia il numero delle parole. Lo stesso compenso spetta all'Amministrazione postale e telegrafica, quando detto servizio è disimpegnato dal proprio personale negli uffici principali.

Art. 9.

Sono abrogati: il decreto Ministeriale 29 aprile 1934 riguardante le tariffe telefoniche per la provincia di Grosseto, il decreto Ministeriale 21 novembre 1938 riguardante il traffico telefonico Roma-Lido e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 145. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 178.

Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000, per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, al rinnovo dei mobili degli uffici giudiziari danneggiati dalla guerra aventi sede nei comuni che non possono provvedervi con propri mezzi.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 142. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 179.

Sede provvisoria in Padova del Tribunale militare territoriale di guerra istituito presso il Comando militare territoriale di Udine.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310;
Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 881;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare territoriale di guerra istituito, ai termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 881, presso il Comando militare territoriale di Udine, ha, fino a nuova disposizione, sede in Padova.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Ricostituzione degli archivi degli Uffici giudiziari di Brindisi e sospensione del corso dei termini processuali nel comune di Brindisi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli Uffici giudiziari di Brindisi distrutti a seguito di incendio.

Alla ricostituzione degli archivi si procede d'ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'Ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, e di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli Uffici giudiziari di Brindisi si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Il corso dei termini processuali che fossero per scadere dall'8 aprile 1946 all'8 agosto 1946 è sospeso nel comune di Brindisi fino a tutto il giorno 8 agosto predetto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

(1118) *Il Ministro*: TOGLIATTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 50 del 1° aprile 1946, riguardante i prezzi del sapone da toletta, del sapone neutro, del cemento e leganti idraulici, del fibrocemento, dei pneumatici e del perfosfato minerale.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 50 del 1° aprile c. a. ha disposto quanto appresso:

1. - SAPONE DA TOLETTA CON IL 43-47 % DI ACIDI GRASSI.

Nelle Provincie passate all'amministrazione del Governo italiano prima del 31 dicembre 1945, il prezzo di vendita dal produttore del sapone da toletta con 43-47 % di acidi grassi viene stabilito in L. 13.500 al q.le compreso imballaggio per merce resa su mezzo di trasporto franco fabbrica.

2. - SAPONE NEUTRO PER NEONATI E SAPONE NEUTRO MEDICINALE.

Nelle Provincie passate all'amministrazione del Governo italiano prima del 31 dicembre scorso, il prezzo di vendita dal produttore del sapone neutro per neonati e del sapone neutro medicinale con contenuto minimo del 75 % di acidi grassi è stabilito in L. 28 al pezzo di gr. 100, compresi imballaggi, per merce resa su mezzo di trasporto franco fabbrica.

3. - CEMENTO E LEGANTI IDRAULICI.

Per le Provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e delle Tre Venezie passate all'amministrazione del Governo italiano, i prezzi massimi dei leganti e delle calci idrauliche, per merce nuda, resa su mezzo di trasporto, franco stabilimento produttore, vengono fissati come appresso:

a) *leganti normali*:

cemento tipo 680	L.	449 al q.le
cemento tipo 500	»	374 » »
agglomerante cementizio 350	»	316 » »

b) *leganti speciali*:

agglomerante bianco Alzano	»	398 » »
cemento bianco Vittoria	»	697 » »
cemento bianco Carso	»	888 » »
cemento bianco Duralbo	»	1.045 » »
cemento alluminoso	»	1.178 » »
agglomerante a rapida presa	»	398 » »

c) *calci*:

calce idraulica	»	222 » »
calce eminentemente idraulica	»	257 » »

4. - FIBROCEMENTO.

Il prezzo massimo del fibrocemento (Eternit - Salonit - Fibronit e simili) in lastra di spessore di 5 mm. è fissato in L. 220 al mq.

I prezzi di vendita degli altri articoli in fibrocemento non potranno superare i livelli risultanti in stretta relazione all'aumento consentito per la lastra base.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda resa su mezzo di trasporto franco stabilimento produttore.

5. - PNEUMATICI.

I prezzi massimi di vendita al consumo dei pneumatici in tutto il territorio passato all'amministrazione del Governo italiano, sono stabiliti come risulta nei prospetti che seguono per merce resa franco fabbrica.

I prezzi sono comprensivi di ogni compenso per i distributori.

Pneumatici per autovetture

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
4.00 - 15	N	3.522	597
4.00 - 15	Art.	3.747	597
4.50 - 16	N	4.650	829
5.00 - 15	N	4.683	829
5.00 - 15	Art.	4.965	829
5.00 - 16	N	4.875	847
5.00 - 16	Art.	5.100	847
5.00 - 18	N	6.171	935
5.25 - 16	N	5.817	847
5.25 - 16	Art.	6.102	847
5.50 - 15	N	6.030	947
5.50 - 15	Art.	6.396	947
5.50 - 16	N	6.141	947
6.00 - 16	N	8.289	947
6.00 - 16	Art.	8.652	947
6.00 - 16	S	8.889	947
6.00 - 16	Neve	8.652	947

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
6.25 - 16	N	9.615	947
6.50 - 16	N	10.113	1.019
6.50 - 16	Art.	10.584	1.019
7.00 - 16	N	10.704	1.019
7.50 - 15	N	11.262	1.393
7.50 - 16	N	12.096	1.444
8.25 - 16	N	22.563	1.922
130 × 40	N	4.620	847
130 × 40	Art.	4.953	847
130 × 40	Neve	4.953	847
140 × 40	N	5.700	947
140 × 40	Art.	6.024	947
140 × 40	SS	6.171	947
140 × 40	Neve	6.024	947
150 × 40	N	7.485	947
150 × 40	Neve	7.878	947
160 × 40	N	9.183	1.019
160 × 40	S	9.693	1.019
160 × 40	Neve	9.693	1.019
180 × 40	N	10.950	1.072
145 × 400	N	4.767	847
155 × 400	N	6.042	872
155 × 400	S	6.516	872
165 × 400	N	7.437	872
165 × 400	S	7.908	872
165 × 400	Neve	7.860	872
185 × 800	N	8.487	944
4.00 - 8	N	2.697	547
4.00 - 17	N	4.209	663
4.00 - 18	N	4.698	692
4.25 - 17	N	4.896	663
4.25 - 17	Art.	5.100	663
4.25 - 17	S	5.103	663
4.25 - 17	Neve	5.100	663
4.50 - 17	N	5.298	663
4.50 - 17	Art.	5.700	663
4.50 - 18	N	5.355	763
4.50 - 19	N	5.679	763 c. p. 821 c. c.
4.50 - 20	N	6.456	853 c. p. 853 c. c.
4.50 - 21	N	6.798	853 c. p.
4.50 - 21	S	7.104	853
4.75 - 17	N	6.828	853 c. c.
4.75 - 18	N	7.308	853 c. p. 935 c. c.
4.75 - 19	N	7.653	853 c. p. 955 c. c.
4.75 - 19	S	7.917	853 c. p. 955 c. c.
4.75 - 20	N	8.004	853 c. p. 981 c. c.
26 × 5.00	N	6.828	847 c. c.
26 × 5.00	Art.	7.191	847 c. c.
5.00 - 17	N	7.515	853 c. c.
5.00 - 18	N	7.878	853 c. p. 935 c. c.
5.00 - 19	N	8.289	955 c. c.
5.00 - 20	N	8.622	919 c. p. 981 c. c.
5.00 - 21	N	9.093	947 c. p. 1.019 c. c.
5.25 - 17	N	7.947	853 c. c.
5.25 - 17	Art.	8.379	853 c. c.
5.25 - 18	N	8.514	853 c. p. 935 c. c.
5.25 - 19	N	8.721	853 c. p. 955 c. c.
5.25 - 20	N	9.153	919 c. p. 981 c. c.

c. p. = cerchio piatto.
c. c. = cerchio canale.

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
5.25 – 21	N	9.663	947 c. p. 1.019 c. c.
5.50 – 17	N	8.622	1.076 c. c.
5.50 – 17	Art.	8.721	944 c. p. 1.076 c. c.
5.50 – 17	S	9.057	944 c. p. 1.076 c. c.
5.50 – 18	N	9.300	1.044 c. p. 1.235 c. c.
5.50 – 18	Art.	9.888	1.044 c. p. 1.235 c. c.
5.50 – 18	Neve	9.888	1.044 c. p. 1.235 c. c.
5.50 – 19	N	10.005	1.076 c. p. 1.267 c. c.
5.50 – 20	N	10.389	1.164 c. p. 1.348 c. c.
6.00 – 17	N	10.359	1.076 c. c. 944 c. p.
6.00 – 18	N	11.469	1.044 c. p. 1.235 c. c.
6.00 – 18	Art.	12.243	1.044 c. p. 1.235 c. c.
6.00 – 19	N	11.901	1.076 c. p. 1.267 c. c.
6.00 – 20	N	12.558	1.164 c. p. 1.348 c. c.
6.00 – 21	N	13.017	1.164 c. p. 1.412 c. c.
6.50 – 17	N	11.793	1.201 c. c.
6.50 – 18	N	13.068	1.201 c. p. 1.330 c. c.
6.50 – 19	N	13.245	1.201 c. p. 1.401 c. c.
6.50 – 20	N	13.587	1.330 c. p. 1.444 c. c.
7.00 – 17	N	13.245	1.201 c. c.
7.00 – 18	N	13.587	1.201 c. p. 1.330 c. c.
7.00 – 18	Art.	14.214	1.201 c. p. 1.330 c. c.
7.00 – 19	N	14.391	1.266 c. p. 1.401 c. c.
7.00 – 20	N	14.892	1.330 c. p. 1.444 c. c.
7.00 – 21	N	15.000	1.330 c. p. 1.521 c. c.
7.50 – 17	N	19.620	1.719 c. c.
7.50 – 18	N	19.866	1.782 c. c.
12 × 45	N	5.562	821
13 × 45	N	6.603	1.053
14 × 40	N	5.877	847
14 × 40	Art.	6.456	847
14 × 45	N	7.809	1.053
14 × 45	Art.	7.917	1.053
14 × 45	S	7.917	1.053
14 × 45	Neve	7.917	1.053
14 × 50	N	8.379	1.119
15 × 45	N	8.868	1.053
15 × 45	Art.	9.369	1.053
15 × 45	S	9.468	1.053
15 × 50	N	10.113	1.119
16 × 45	N	11.322	1.164
16 × 45	Art.	11.901	1.164
16 × 50	N	11.979	1.266
17 × 50	N	12.894	1.657
720 × 120	N	5.082	767
730 × 130	N	6.261	955
740 × 140	N	6.888	955
780 × 150	N	8.967	1.022
820 × 120	N	8.655	1.170
835 × 135	N	12.333	1.170

Pneumatici per autoveicoli industriali

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
170 – 20	N	18.396	1.856
170 – 20	C	18.399	1.856
170 – 20	U	20.289	1.856
170 – 20	Neve	20.289	1.856
190 – 20	N	20.562	1.870
190 – 20	Stop	21.879	1.870
190 – 20	U	24.831	1.870
190 – 20	Neve	23.610	1.870
190 – 20	ZZ	23.967	1.870
200 – 18	N	24.324	2.398
200 – 20	N	26.118	2.418
210 – 20 8 t	N	27.501	2.418
210 – 20	Stop	27.504	2.418
210 – 20	U	32.244	2.418
210 – 20	Neve	30.240	2.418
210 – 20	ZZ	31.323	2.418
210 – 20 10 t.	N	29.553	2.418
210 – 20 10 t.	Art.	30.219	2.418
230 – 18	N	27.858	2.647
230 – 20	N	29.778	3.099
230 – 20	Stop	32.781	3.099
230 – 20	U	35.715	3.099
230 – 20	Neve	34.839	3.099
230 – 20	ZZ	36.054	3.099
250 – 20	N	38.583	3.099
270 – 20	N	47.283	3.756
270 – 22	N	50.733	3.856
4.00 – 15 Trasp.	N	3.912	597
5.50 – 15 »	N	6.960	1.068
5.50 – 15 » 6t.	N	8.607	947 1.019 c. p.
6.00 – 16 »	N	8.805	947
6.00 – 18 »	N	11.964	1.326
6.00 – 20 »	N	12.726	1.438
6.50 – 16 »	N	11.691	1.019 1.142 c. p.
6.50 – 20 »	N	16.365	1.856
6.50 – 20 »	Art.	17.982	1.856
7.00 – 18 »	N	—	1.741
7.00 – 20 »	N	18.690	1.856
7.00 – 20 »	Art.	20.589	1.856
7.50 – 20 »	N	23.793	1.870
7.50 – 20 »	Art.	26.346	1.870
8.25 – 18	N	29.448	2.398
8.25 – 20	N	31.263	2.418
8.25 – 20	Art.	33.399	2.418
8.25 – 22	N	34.698	2.647
9.00 – 18	N	33.597	2.647
9.00 – 20	N	36.015	3.099
9.00 – 20	Art.	38.619	3.099
9.00 – 22	N	39.627	3.262
9.00 – 24	Art.	42.399	3.631
9.75 – 18	N	40.821	2.647
9.75 – 20	N	43.161	3.099
9.75 – 20	Art.	47.490	3.099
9.75 – 22	N	48.120	3.262
9.75 – 24	N	50.949	3.631
9.75 – 24	Art.	55.212	3.631
9.75 – 24 L	N	41.817	3.631
9.75 – 24 LR	N	48.297	3.631
10.50 – 20	N	53.367	3.756
10.50 – 20	Art.	57.975	3.756
10.50 – 22	N	57.204	4.388
10.50 – 24	N	58.116	5.116
11.25 – 20	N	65.217	4.085
11.25 – 24	N	70.410	5.429
11.25 – 24	Art.	73.458	5.429
11.25 – 24 L	N	53.367	5.429
11.25 – 24 Trattore agricolo	Art.	49.623	6.245
11.25 – 24 Trattore stradale	Art.	51.939	6.245

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
11.25 - 30	N	71.568	10.097
12.00 - 20	N	74.127	5.429
12.75 - 20	N	76.617	5.630
12.75 - 24 L	N	79.422	16.723
12.75 - 32 L	N	99.033	19.364
16 × 50	C	11.955	1.266
17 × 50	N	12.894	1.657
23 × 5	N	12.285	1.521
30 × 5	N	14.994	1.606
30 × 5	Art.	15.753	1.606
25 × 6	N	16.554	1.886
32 × 6	N	21.222	1.896
32 × 6	Art.	23.316	1.896
32 × 6	Y	24.204	1.958
36 × 6	N	24.492	2.202
32 × 6 ½	N	25.959	1.896
32 × 7	N	26.532	2.398
34 × 7	N	28.752	2.585
34 × 7	Art.	32.439	2.585
34 × 7	Y	34.482	2.585
36 × 7	N	32.139	2.647
38 × 7	N	32.769	2.815
38 × 7	Art.	35.628	2.815
36 × 8	N	37.557	2.982
36 × 8	Art.	41.148	2.982
38 × 8	N	40.641	3.047
40 × 8	N	43.800	3.411
40 × 8	Art.	50.178	3.411
38 × 9	N	53.385	3.827
42 × 9	N	61.890	4.336
42 × 9	Art.	66.675	4.336
50 × 9 L	N	66.855	7.711
50 × 9 L	Art.	93.783	7.711
44 × 10	N	72.996	5.568

Pneumatici per motocicli

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
2.375 - 21	Sc.	2.766	424
2.50 - 19	Sc.	2.466	529
2.75 - 19	Sc.	2.766	535
2.75 - 21	Sc.	2.871	561
3.00 - 19	Sc.	2.664	595
3.00 - 20	Sc.	3.399	655
3.00 - 21	Sc.	3.447	655
3.25 - 19	Sc.	3.162	595
3.25 - 20	Sc.	3.513	655
3.50 - 19	Sc.	3.324	595
3.50 - 19	Art.	4.335	595
4.00 - 18	Sc.	3.672	629
4.00 - 19	Sc.	3.870	655
27 × 2,75	Norm.	2.589	527
25 × 3	Norm.	2.325	478
25 × 3,85	»	3.147	655
27 × 3,85	»	3.618	655
24 × 2	»	1.683	309
24 × 2 ¼	»	2.127	323
26 × 2 ¼	»	2.268	343
650 × 65	»	2.514	407
26 × 2 ½ × 2 ¼	»	2.703	372
26 × 3	»	3.033	527
28 × 3	»	3.807	547
3.00 - 19	Freccia	3.463	595
3.50 - 19	»	4.335	655
4.00 - 19	»	5.031	655

Pneumatici per biciclette

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere senza valvola
a bordi metallici:			
14 × 1 1/4	Norm.	310	93
18 × 1 1/4	»	341	96
20 × 1 1/4	»	336	102
22 × 1 1/4	»	340	107
24 × 1 3/8	»	358	113
26 × 1 3/8	»	358	113
26 × 1 3/8	Ul. legg.	583	150
26 × 1 1/2	Norm.	358	113
26 × 1 1/2	Ul. legg.	583	150
26 × 1 3/4	Norm.	358	113
28 × 1 3/8	»	369	113
28 × 1 3/8	Ul. legg.	603	150
28 × 1 5/8 × 1 1/4	Norm.	369	113
28 × 1 5/8 × 1 1/4	Ul. legg.	603	150
28 × 1 5/8 × 1 3/8	Norm.	369	113
28 × 1 5/8 × 1 3/8	Ul. legg.	603	150
28 × 1 5/8 × 1 1/2	Norm.	369	113
28 × 1 5/8 × 1 1/2	Ul. legg.	603	150
28 × 1 5/8 × 1 1/4	Norm.	401	113
28 × 1 1/2 × 1 1/8	»	401	113
28 × 1 1/2	»	401	113
28 × 1 5/8	»	401	113
a tallone:			
26 × 1 1/2	Norm.	467	113
26 × 1 1/2 × 2	»	537	182
28 × 1 3/8	»	467	113
28 × 1 3/8	Mont.	493	113
28 × 1 1/2	Norm.	493	113
28 × 1 1/2	Mont.	511	113
28 × 1 3/4	Norm.	511	113
Superflex:			
26 × 1 1/2 × 1 5/8	Ballon	511	152
	Norm.	511	146
	Biposto	581	146
	Ul. legg.	847	161
26 × 1 1/2 × 1 3/4	Norm.	537	152
	Biposto	603	152
26 × 1 1/2 × 2	Norm.	588	182
26 × 1 3/4	»	537	152
26 × 2	»	657	182
per ciclomotore a cerchietti:			
24 × 2 1/4	Norm.	961	285
26 × 1 3/4	»	814	275
26 × 2	»	756	275
26 × 2,25	»	854	345
per ciclomotore a tallone:			
26 × 1 3/4		1.048	275
per furgoncino - a cerchietti:			
26 × 1 3/4	Norm.	614	152
26 × 1 3/4	Rinf.	673	275
24 × 1 3/4	Rinf.	661	192
26 × 1 3/4 × 2	Norm.	673	183
per furgoncino a tallone:			
26 × 2	Rinf.	1.315	275

6. - PERFOSFATO MINERALE.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 31 del 7 novembre 1945, si comunica che il prezzo del perfosfato minerale per le vendite dal produttore è stato fissato in L. 42 per unità di anidride fosforica in esso contenuta per merce insaccata franco fabbrica, resa su mezzo di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio.

Il nuovo prezzo si applica al prodotto ottenuto con fosfato importato a costo maggiore.

Di conseguenza nelle provincie della Sicilia e della Sardegna, dove non vi sono stati arrivi di fosfato a nuovo prezzo, le quotazioni del perfosfato restano per ora immutate ai limiti precedentemente autorizzati.

Nelle altre Provincie, dove non è possibile distinguere la vecchia dalla nuova produzione, i produttori sono tenuti a versare al Ministero del tesoro la differenza di prezzo per i quantitativi di perfosfato venduti al nuovo prezzo, pur essendo stati fabbricati con fosfato da essi ritirato al vecchio prezzo.

(1066)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 51 del 10 aprile 1946, riguardante il prezzo del coke officine gas, del vetro e degli anticrittogamici.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 51 del 10 aprile c. a., ha stabilito quanto appresso:

1. - COKE OFFICINE GAS.

I prezzi di vendita del coke prodotto dalle officine gas franco stabilimento su mezzo di trasporto, a decorrere dalle consegne effettuate dal 10 corr. in poi, sono stabiliti come appresso per le officine gas situate nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e delle Tre Venezie, restituite all'amministrazione del Governo italiano:

coke in pezzatura da 10 mm. in su:
per le officine di Genova e Savona . L. 8.500 alla tonn.
per le altre officine . . » 8.800 » »

coke minuto (0-10):
per le officine di Genova e Savona . » 5.400 » »
per le altre officine . . . . . » 5.500 » »

limite di umidità: 6 % coke in pezzatura e 10 % coke minuto.

In relazione ai nuovi prezzi del coke, i Comitati provinciali procederanno al riesame delle tariffe del gas.

2. - VETRO (lucido meccanico).

Con decorrenza dalla data della presente circolare i prezzi di vendita dal produttore delle lastre di vetro semplice e semidoppio e del mezzo cristallo, imballo compreso, franco stazione destino ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, sono fissati come segue:

vetro semplice - mm. 1,6/1,9 misure libere L. 270 al mq.
vetro semidoppio - mm. 2,7/3,2 . . . » 435 » »

Per le misure fisse è consentito l'aumento del 10 %, che non si applica però alle misure fisse fino a cm. 84.

Per lo scartone di serra, nelle normali misure 31 × 39 e 34 × 39 i prezzi base previsti per le misure libere sono ridotti del 15 %;

mezzo cristallo:

mm. 4/4,5 fino a mq. 0,21	L. 920 al mq.
da mq. 0,22 a mq. 0,66	» 1.000 » »
da mq. 0,67 a mq. 1,41	» 1.135 » »
da mq. 1,42 a mq. 2,31	» 1.215 » »
mm. 5/6 fino a mq. 0,21	» 1.025 » »
da mq. 0,22 a mq. 0,66	» 1.140 » »
da mq. 0,67 a mq. 1,41	» 1.350 » »
da mq. 1,42 a mq. 2,31	» 1.435 » »
da mq. 2,32 a mq. 4,65	» 1.565 » »
oltre mq. 4,65	» 1.725 » »

Per le misure fisse è consentito l'aumento del 10 %

Le lastre sono fornite in misure basate sul sistema metrico decimale di tre in tre cm.; il contenuto delle casse è di circa 30 mq. di lastre per il vetro semplice e semidoppio e di circa 35-40 mq. di lastre per il mezzo cristallo.

La merce viene resa franco destino per quantitativi di almeno mq. 2500 riferiti al semplice spessore.

Per le destinazioni in Sardegna di quantitativi non inferiori al limite sopra stabilito, la merce viene resa franco bordo al porto più prossimo alla fabbrica speditrice ed il compratore ha diritto ad un abbuono sul prezzo di L. 15 al mq. per contributo alla spesa del nolo marittimo.

Nelle vendite di quantitativi inferiori al minimo sopra indicato, i prezzi come sopra stabiliti si intendono per merce resa franco fabbrica speditrice.

I suddetti prezzi si applicano ai vetri ottenuti con la produzione meccanica; per i vetri a soffio i prezzi potranno essere liberamente stabiliti fra venditore e compratore.

3. - ANTICRITTOGAMICI.

Le disposizioni contenute nella circolare n. 42 del 7 marzo c. a. vengono integrate come segue:

a) *Ossicloruro di rame titolo* 17 %. — Il prezzo di vendita dal produttore dell'ossicloruro di rame (titolo 17 %) per la corrente campagna è fissato in L. 4.300 al q.le per merce insaccata resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio e per qualsiasi quantitativo.

b) *Solfato di rame titolo* 98-99 %. — In relazione al provvedimento di sblocco degli anticrittogamici, viene ripristinata la scala dei sovraprezzi sul solfato di rame, lasciando invariato il prezzo di L. 5000 al q.le per gli acquirenti che impegnino almeno 5000 q.li di solfato di rame da ritirare nel corso della campagna 1945-46.

La scala dei sovraprezzi è stabilita come appresso:

L. 0,40 al kg. per quantitativi da q.li 2500 a q.li 4999;
L. 0,80 al kg. per quantitativi da q.li 1000 a q.li 2499;
L. 1,20 al kg. per quantitativi da q.li 500 a q.li 999;
L. 1,60 al kg. per quantitativi da q.li 50 a q.li 499;
L. 2,00 al kg. per quantitativi inferiori ai q.li 50.

(1067)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 aprile 1946 - N. 91

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,50
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	77,30
Id. 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	86,075
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	100 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.